

Definiti i calendari scolastici delle singole regioni. E c'è chi fa Pasqua come Natale

Rispuntano le feste dei patroni

Nessun accorpamento delle festività con la domenica

DI MARIO D'ADAMO

Vacanze di Pasqua lunghe quasi quanto quelle di Natale in cinque regioni e in una provincia autonoma (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e provincia di Trento). Grazie al fatto che la festa della Liberazione, venerdì 25 aprile 2014, cade proprio nella settimana successiva alla Pasqua, domenica 20 aprile, studenti e docenti di quelle regioni potranno fare fino a undici giorni di vacanza, dal 17 aprile, giovedì santo, a domenica 27 aprile. Mentre la festa del patrono continuerà a festeggiarsi senza anticipi o posticipi. Le altre sospensioni delle lezioni, come emerge dal calendario delle singole regioni, si ripeteranno nei soliti periodi e con pochissime varianti tra una regione e l'altra, eccetto le vacanze invernali dal 3 all'8 marzo 2014, che coincide con la settimana di carnevale e che si possono permettere solo le scuole della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, nonché la settimana di riposo a Ognissanti da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2013 in provincia di Bolzano.

Tre regioni lasciano alle scuole due giornate libere di sospensione delle lezioni (Marche, Sardegna e Trentino) ma nelle Marche e nel Trentino una giornata va destinata alla ricorrenza del patrono, se cade nel corso dell'anno scolastico. La Lombardia è più generosa, perché ammette la sospensione delle lezioni per non più di tre giorni concordati con l'ente locale.

Il patrono non fa festa. A proposito della ricorrenza del patrono, non ha fin qui trovato seguito la disposizione contenuta nell'art. 1, 24° comma, del decreto legge n. 138 del 2011, che consente al governo di anticiparla al venerdì o ritardarla al lunedì o di farla coincidere con la domenica immediatamente successiva. L'allora governo Berlusconi aveva imputato la scelta di rimodulare le festività con la necessità di ridurre i giorni di sospensione dal lavoro. Sarà la lobby dei patroni che vi si oppone.

Calendario pluriennale. Poche regioni adottano il calendario pluriennale. Alla provincia autonoma di Bolzano, che lo sperimenta da più anni, l'anno scorso si sono aggiunte Emilia Romagna e Lombardia, nessuna quest'anno. E invece sarebbe utile che tutte ne adottassero uno. Basta dettare i criteri che consentano la variazione da un anno all'altro delle date di inizio e termine delle lezioni e determinare quelli delle vacanze intrannuali. L'inizio delle lezioni in Lombardia ed Emilia, ad esempio, è collocato, rispettivamente, il 12 settembre e il 15 settembre di ciascun anno, ma se il 15 e il 12 cadono di sabato o sono festivi, l'inizio è rinviato al giorno lavorativo successivo. Nella provincia di Bolzano le lezioni iniziano il 5 settembre, se è di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, altrimenti si va al lunedì seguente.

Stessa procedura, ma rovesciata, per il termine delle lezioni. In tutte e tre le realtà, affinché la disposizione sia

valida sempre, si stabilisce che vacanze natalizie e pasquali inizino, rispettivamente, la vigilia di Natale e il giovedì santo e si concludano il giorno dell'epifania e il martedì successivo alla Pasqua. La provincia di Bolzano prevede anche, se il 6 gennaio non cade di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, che il termine delle vacanze natalizie sia spostato alla domenica successiva, che le lezioni si sospendano nella settimana che comprende la festa di Ognissanti (se è di domenica, la sospensione inizia con Ognissanti) e in

quella in cui cade il giorno delle ceneri. Il calendario della provincia di Bolzano si segnala anche perché individua un criterio automatico per sospendere le lezioni nei giorni collocati tra due festività (i cosiddetti ponti): tra un venerdì festivo e la domenica (scuole con orario su sei giorni) o tra un giovedì festivo e la domenica (scuole su cinque giorni). È il caso di sabato 26 aprile 2014, ponte tra la festa della Liberazione e la domenica successiva nelle scuole che adottano l'orario settimanale su sei giorni (nelle altre le lezioni sono già sospese per conto loro), e di venerdì 2 maggio 2014, ponte tra la festa del Lavoro e la domenica successiva nelle scuole che adottano l'orario settimanale su cinque giorni.

Gli adattamenti del calendario scolastico e i duecento giorni di lezione. Allo svol-

gimento delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni (art. 74, terzo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994) ma le regioni possono prevederne di più, e infatti il numero, vincolante in quasi tutte le regioni, varia dai duecentodue di Sardegna e Valle d'Aosta ai duecentonove della Basilicata. Il maggior numero di giorni va per lo più destinato a soddisfare le esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, a svolgere attività per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione e ad attuare interventi didattici ed educativi integrativi. Gli adattamenti del calendario, che le scuole possono adottare ai sensi del regolamento n. 275 del 1999, non possono perciò comportare riduzioni del numero dei giorni di lezione. Con l'eccezione del Friuli e della Sardegna, nelle quali l'eventuale riduzione non deve essere compensata alla condizione che venga assicurato il minimo di legge, in tutte le regioni le sospensioni, non previste dal calendario regionale e decise localmente dalle scuole, devono essere compensate o anticipando l'inizio delle lezioni o posticipandone il termine o riducendo il numero dei giorni di vacanza. Non si fa luogo, invece, a recuperi quando la sospensione delle lezioni è dovuta a cause di forza maggiore o i locali scolastici sono utilizzati per consentire lo svolgimento di turni elettorali o referendari. In questi casi, anche se non vengono svolti i duecento giorni di lezione, l'anno scolastico è lo stesso valido.

© Riproduzione riservata

